REGOLAMENTO (CEE) N. 3384/82 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1982

che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune per le importazioni [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visti i regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativi al regime comune applicabile per le importazioni dei paesi a commercio di Stato [2] e della Repubblica popolare cinese [3], e rispettivamente l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

previe consultazioni nell'ambito dei comitati previsti dall'articolo 5 dei suddetti regolamenti,

considerando che con decisione 78/560/CEE [4], modificata da ultimo con regolamento (CEE) n. 2854/79 [5], la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità;

considerando che con regolamento (CEE) n. 3698/81 [6] la durata di validità di tale decisione è stata estesa fino al 31 dicembre 1982;

considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti, cioè la notevole pressione esercitata dalle importazioni nella Comunità di calzature e il rischio di un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenti;

considerando che è pertanto necessario prorogare il controllo retrospettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La durata di validità della decisione 78/560/CEE è estesa fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(4) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
(5) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.
(6) GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 31.